



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 288 del 22/03/2023

**ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' DI RESIDENZA FISSATA DALLA LEGGE 8 MARZO 1968,
N. 221, IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI**

Firmato da: Vincenzo Alaia

REGIONE CAMPANIA

GIUNTA REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

“ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' DI RESIDENZA FISSATA DALLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 221, IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI”.

RELAZIONE

L'indennità di disagiata residenza a favore dei farmacisti rurali è stata istituita dal Legislatore nazionale (e successivamente integrata dalle regioni) per sostenere la presenza delle farmacie ubicate nei centri più piccoli, attraverso un contributo economico che costituisse sia una integrazione del minor reddito ricavabile nelle località rurali sia soprattutto una sorta di conforto per le condizioni di vita effettivamente più disagiate che il farmacista rurale e la sua famiglia sono chiamati ad affrontare e sopportare.

Il disegno di legge nasce dalla esigenza di adeguare la legislazione regionale in materia al nuovo assetto organizzativo e strutturale del Servizio Sanitario Regionale .

In conseguenza alle leggi regionali istitutive prima delle USL poi delle ASL e a soddisfare, inoltre, l'ormai inderogabile esigenza di dotarsi di una legge quadro organica regionale in favore dei farmacisti rurali ai sensi della legge nazionale 8 marzo 1968 n.221 considerando che la Regione Campania ormai è l'unica regione sprovvista della normativa in questione.

L'indennità devoluta ai farmacisti rurali, a far data dal 1968, è sorta come necessità per incoraggiare e garantire nelle località più interne e disagiate della Regione Campania (che in molti casi non raggiungono i 1000 abitanti), un presidio sanitario che, insieme al medico di base, potesse garantire la tutela della salute pubblica in realtà lontane dalle direttrici di traffico e di sviluppo e da altri presidi sanitari (ambulatori, poliambulatori, consultori familiari , centri diagnostici e ospedalità).

Oggi, a causa del costante crollo demografico, è necessario adeguare tale contributo alle farmacie rurali, anche alla luce delle condizioni contingenti che impattano negativamente sul volume d'affari delle piccole farmacie. In tale contesto, il rischio di infierire pesantemente sulle farmacie rurali andrebbe a generare particolari situazioni di disagio nelle zone marginali, soprattutto per gli anziani e fasce deboli, spesso impossibilitati a muoversi verso altri centri. Inoltre, nel Sistema Sanitario Regionale non esistono operatori del comparto sanitario che potrebbero offrire tali servizi con la competenza, lo spirito di sacrificio dei farmacisti rurali che, lavorando da anni sul territorio, hanno maturato una profonda conoscenza delle realtà socioassistenziali delle aree in cui svolgono l'attività farmaceutica.

Una possibilità di risoluzione di queste problematiche, che toccano la realtà di tutto il territorio nazionale è stata l'approvazione della Legge n. 158 del 06/10/2017, la legge dei piccoli comuni, il cui scopo è stato quello di favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, cercando di promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo così la residenza nei piccoli comuni.

Il DDL punta all'adozione di misure a favore dei cittadini che vi risiedono, delle attività produttive e dei servizi sanitari, contro lo spopolamento e la chiusura od eliminazione di strutture pubbliche o private erogatrici di servizi. Inoltre, la legge definisce i parametri per

beneficiare dei finanziamenti destinati ai 'piccoli comuni' e prevede misure concrete per lo sviluppo economico degli stessi in chiave sostenibile e per contrastare lo spopolamento.

Come piccoli Comuni sono definiti tutti quelli al di sotto dei cinquemila abitanti: in Italia, sono 5.591 e rappresentano il 69,9 % dei Comuni italiani. Occupano il 54% del territorio nazionale e sono il luogo in cui vivono 11 milioni di persone. Dal 1971 al 2015 in quasi 2.000 piccoli Comuni la popolazione è diminuita di più del 20%. A tal fine, in occasione della valutazione di merito del DDL, la Commissione ha voluto far approvare alcuni importanti ordini del giorno: tre di essi hanno riguardato la distribuzione farmaceutica facilitata e l'erogazione di ulteriori servizi da parte delle farmacie territoriali di cui al decreto legislativo n.153 del 2009.

La Regione Campania eroga i fondi acquisendo servizi di grande importanza in luoghi caratterizzati da estrema difficoltà di accesso. Nello specifico, le farmacie rurali sono dotate di defibrillatori salvavita, il cui utilizzo è subordinato all'obbligo di formazione da parte dei farmacisti presso gli Ordini Professionali. Inoltre, tali servizi si configurano in attività di consegna domiciliare e per supportare i caregiver di assistiti affetti da grave disabilità. Non ultima la possibilità di effettuare presso le farmacie rurali prenotazioni tramite CUP regionale per servizi assistenziali erogati da tutte le Aziende Sanitarie regionali.

Per tutto quanto sopra esposto, la presente proposta di legge regionale vuole strutturare l'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali in base alla legge nazionale commisurandola alla popolazione residente, prevedendo un ulteriore beneficio a chi opera in località con un numero inferiore a 600 abitanti.

Un più adeguato supporto economico di integrazione al reddito, rivalutabile in ragione del tasso di inflazione programmato, può contribuire a salvaguardare la permanenza nelle aree più disagiate di tale insostituibile presidio sanitario soprattutto se, come prevede il disegno di legge, si interviene più opportunamente a sostegno dei farmacisti che operano nelle località dove il fatturato della farmacia risulta su dati oggettivi più basso.

Tutelare le farmacie rurali, la loro presenza capillare sul territorio, significa anche tutelare tutti i piccoli Comuni, perché la dove c'è un servizio si argina anche lo spopolamento. Queste farmacie, oltre ad essere un fiore all'occhiello del Sistema Sanitario, sono sentinelle su piccole Comunità dove spesso non c'è nemmeno un presidio medico o un parroco o un maresciallo dei Carabinieri, ma certamente è presente un farmacista, che oltre al servizio di erogazione dei farmaci svolge consulenza sanitaria agli utenti, spesso rappresentando dei veri e propri luoghi sociali per molti cittadini.

Per questi motivi verrà riconosciuta una indennità fissa erogabile in base al numero degli abitanti:

- euro 10.000,00 nelle località fino a 600 abitanti;
- euro 8.500,00 nelle località fino a 1000 abitanti;
- euro 6.500,00 nelle località fino a 2000 abitanti;
- euro 5.000,00 nelle località fino a 3000 abitanti;

L'indennità di residenza di cui all'art. 1, quantificata per l'anno 2022 è di € 1.716.000,00.

Tali importi necessitano dell'adeguamento osservato in tutte le altre regioni della Repubblica Italiana.

Il disegno di legge consta di n. 6 articoli:

L'Art. 1 definisce le finalità delle farmacie rurali, per località con meno di 3.000 abitanti;

l'Art.2 al comma 1 stabilisce gli importi relativi alle indennità di residenza, al comma 2 dispone che i Comuni che gestiscono le farmacie rurali debbano versare un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune e al comma 3 incaricano le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti a vigilare sulle attività;

l'Art. 3 definisce le Modalità di erogazione con cui le Aziende Sanitarie Locali potranno annualmente attivare le indennità in favore delle farmacie rurali;

Art. 4 dispone la Norma finanziaria a valersi sul Fondo Sanitario Nazionale per le risorse di cui alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.

Art.5 definisce le Abrogazioni e disposizioni di rinvio per gli Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo.

Art. 6 stabilisce l'Entrata in vigore della presente legge a decorrere da quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Disegno di legge “Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali”.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Campania, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale, sostiene le farmacie rurali intese quali presidi essenziali per il benessere dei cittadini delle località con meno di 3.000 abitanti.

Art. 2 (Indennità di residenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di residenza, prevista dall' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni, centri abitati, località e agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nella misura annua di:

- a) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 600 abitanti;
- b) euro 7.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 601 a 1.000 abitanti;
- c) euro 5.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- d) euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) ed in base alla legge n. 221/68 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.

3.Sarà compito delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti effettuare le verifiche di cui al comma 2.

Art. 3
(Modalità di erogazione)

1. Con delibera della Giunta regionale sono definite, annualmente, le attività, le condizioni, le modalità per poter richiedere l'indennità di residenza e le tempistiche con cui le Aziende Sanitarie Locali erogano, in rate annuali, le indennità in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad, un massimo di, euro 1.750.000, un milione settecentocinquantamila euro, si provvede con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alla Regione Campania, a valere sulle risorse iscritte alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.

Art.5
(Abrogazioni e disposizioni di rinvio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è abrogato il comma 222 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) e, per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 221/1968 ed alla legge 40/1973 in quanto applicabili.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il disegno di legge sopra esposto definisce il nuovo assetto organizzativo e strutturale del Servizio Sanitario Regionale, pertanto, segue la ripartizione economica delle farmacie rurali stratificata per provincia e numero di abitanti.

Provincia	Farmacie località fino a 600 abitanti	Farmacie località fino a 1.000 abitanti	Farmacie località fino a 2.000 abitanti	Farmacie località fino a 3.000 abitanti	Farmacie rurali sussidiate totale
Avellino	7	10	34	25	76
Benevento	4	4	25	17	50
Caserta	2	3	21	9	35
Napoli	0	0	2	1	3
Salerno	11	20	39	21	93
Totale farmacie per fascia abitanti	24	37	121	75	257
Importo annuo fisso per fascia	(€ 10.000x 24) 240.000	(€ 8.500x37) 314.500	(€ 6.500x121) 786.500	(€ 5.000x75) 375.000	Totale generale annuo per tutte le farmacie € 1.716.000

Provincia	farmacie	Urbane	Rurali	Rurali %
Avellino	153	37	116	75.82
Benevento	103	26	77	74.76
Caserta	215	160	55	25.58

Napoli	768	748	20	2.60
Salerno	309	151	158	51.13
Totale	1.548	1.122	426	27.53